

## FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA (FPC)

<b>FORMAZIONE PROFESSIONALE DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI</b>	<b>OBBLIGO FORMATIVO</b>		
	1° anno di iscrizione	dal 2° anno di iscrizione	dal 65° anno di età
<b>Iscritti nell'Albo Ordinario Sezioni A e B</b>	Dal primo giorno del mese successivo all'iscrizione	90 crediti nel triennio in corso di cui 9 nelle materie obbligatorie A o B	30 crediti nel triennio in corso di cui 9 nelle materie obbligatorie A o B
Salvo precisa esenzione di cui all'art. 8 del Regolamento per la formazione professionale continua a cura del CNDCEC – 1° ottobre 2023			
<b>Iscritti nell'Albo Ordinario non esercenti la Professione Sezioni A e B</b>	Esonero su istanza dell'interessato Vedasi esenzione di cui all'art. 8, commi 5 e 6 del Regolamento per la formazione professionale continua a cura del CNDCEC – 1° ottobre 2023		
<b>Iscritti nell'Elenco Speciale Sezioni A e B</b>	Esonero d'ufficio		

## FORMAZIONE REVISIONE LEGALE (FRL)

<b>FORMAZIONE REVISORI LEGALI</b> <a href="https://revisionelegale.rgs.mef.gov.it/area-pubblica/normativa/">https://revisionelegale.rgs.mef.gov.it/area-pubblica/normativa/</a>	<b>OBBLIGO FORMATIVO</b>	
	1° anno di iscrizione	dal 2° anno di iscrizione
<b>Iscritti nel Registro dei Revisori Legali Sezioni A e B</b>	Esonero <sup>(1)</sup>	20 crediti annuali, indipendentemente da età anagrafica, di cui almeno 10 nelle materie Gruppo A (caratterizzanti)  Non è prevista alcuna fattispecie di esonero

**(1)** Tale esonero non è previsto in caso di reinscrizione

## FORMAZIONE REVISORI DEI CONTI DEGLI ENTI LOCALI

<b>FORMAZIONE REVISORI DEI CONTI DEGLI ENTI LOCALI</b> <a href="https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2012/03/20/012G0041/sg">https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2012/03/20/012G0041/sg</a>	<b>OBBLIGO FORMATIVO</b>	<b>AGGIORNAMENTI ANNUALI</b>
<b>Iscritti nell'Elenco dei Revisori Enti Locali</b>	10 crediti annuali nelle materie del Gruppo C.7bis	L'iscrizione all'elenco dei Revisori degli Enti Locali è annuale e va disposta, a cura del Professionista interessato, entro la scadenza fissata con apposito decreto del Ministero dell'Interno – Direzione Centrale per la Finanza Locale. Per accedervi e/o mantenere attiva l'iscrizione occorre aver conseguito 10 crediti C.7bis entro il 30/11 di ogni anno, previo superamento di specifico test finale al termine di ogni modulo formativo.

## ATTIVITA' GIUDIZIALE

TIPOLOGIA ALBO/ELENCO	TITOLI E REQUISITI DI ACCESSO	MODALITA' PRESENTAZIONE	TERMINI PRESENTAZIONE	OBBLIGO FORMATIVO DI PRIMO ACCESSO	OBBLIGO DI AGGIORNAMENTO	OFFERTA FORMATIVA VIGENTE
<p style="text-align: center;"><b>Gestori della Crisi d'Impresa</b></p>	<p>Per l'iscrizione all'Albo è richiesto il possesso di specifici requisiti professionali (<a href="#">art. 358, co.1 del D. Lgs. n. 14/2019</a>), formativi (<a href="#">art. 356, co. 2 del D. Lgs. n. 14/2019</a>) e di onorabilità (<a href="#">art. 356, co. 3 del D. Lgs. n. 14/2019</a>), nonché il versamento dell'apposito contributo di iscrizione di €150,00.</p> <p>Per gli avvocati e per i dottori commercialisti ed esperti contabili e per i consulenti del lavoro l'obbligo formativo iniziale è ridotto a 40 ore (<a href="#">art. 356 co. 2, D. Lgs. 14/2019</a>).</p> <p>Si specifica che ai fini dell'iscrizione all'Albo l'obbligo formativo e di tirocinio è sostituito dalla prova di aver svolto almeno 2 incarichi di curatore, commissario e/o liquidatore nel periodo compreso tra il 17.3.2015 (Circ. Ministero Giustizia n. 14359/2023) e il 15.7.2022 (Circ. Ministero Giustizia n. 57216/2023)</p>	<p>Online mediante portale del Ministero della Giustizia</p> <p><a href="https://albocrisiimpresa.giustizia.it/crisi-di-impresa/#/home">https://albocrisiimpresa.giustizia.it/crisi-di-impresa/#/home</a></p>	<p>All'esito del primo popolamento conclusosi alla data del 31 marzo 2023, è possibile presentare nuova istanza senza soluzione di continuità.</p>	<p>Aver assolto gli obblighi di formazione di cui all'art. 4 co. 5 lett. b), c) del DM 202/2014 ss. mod.; in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il possesso di una specifica formazione acquisita attraverso la partecipazione a corsi di perfezionamento di durata non inferiore a 200 ore in materia di crisi di impresa e di sovraindebitamento, anche del consumatore (lett. b);</li> <li>- lo svolgimento di un tirocinio professionale di durata non inferiore a 6 mesi (lett. c).</li> </ul> <p>Per gli avvocati e per i dottori commercialisti ed esperti contabili e per i consulenti del lavoro l'obbligo formativo iniziale è ridotto a 40 ore (<a href="#">art. 356 co. 2, D. Lgs. 14/2019</a>).</p> <p>Si specifica che ai fini dell'iscrizione all'Albo l'obbligo formativo e di tirocinio è sostituito dalla prova di aver svolto almeno 2 incarichi di curatore, commissario e/o liquidatore nel periodo compreso tra il 17.3.2015 e il 15.7.2022.</p>	<p>Aggiornamento specifico biennale di durata complessiva non inferiore a 40 ore da effettuarsi entro i due anni successivi dalla data di iscrizione all'albo ex <a href="#">art. 356 CCII (vedasi PO 95/2023 CNDCEC del 21 luglio 2023)</a></p>	<p style="text-align: center;">Attualmente non disponibile</p>
<p style="text-align: center;"><b>Gestori Crisi da Sovraindebitamento (OCC)</b></p>	<p>Possono iscriversi i soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 4 del DM 202/2014 ossia:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- essere in possesso di laurea magistrale, o di titolo di studio equipollente, in materie economiche o giuridiche;</li> <li>- essere in possesso della formazione richiesta dall'art. 4 comma 2 del DM 202/2014;</li> <li>- aver svolto un tirocinio di durata almeno semestrale.</li> </ul> <p>Per gli avvocati, per i dottori commercialisti ed esperti contabili e per i notai, l'obbligo formativo è ridotto a 40 ore e non è previsto l'obbligo di svolgere il tirocinio professionale di sei mesi (<a href="#">art. 4 co. 6 del DM 202/2014</a>).</p>	<p>Mediante presentazione di domanda al referente dell'OCC competente.</p>	<p>A partire dal possesso dei requisiti richiesti dalla norma</p>	<p>Ai fini dell'obbligo formativo è previsto (<a href="#">art. 4 del DM 202/2014</a>):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il possesso di una specifica formazione acquisita attraverso la partecipazione a corsi di perfezionamento di durata non inferiore a 200 ore in materia di crisi di impresa e di sovraindebitamento, anche del consumatore (lett. b);</li> <li>- lo svolgimento di un tirocinio professionale di durata non inferiore a 6 mesi (lett. c).</li> </ul> <p>Per gli avvocati, per i dottori commercialisti ed esperti contabili e per i notai, l'obbligo formativo è ridotto a 40 ore e non è previsto l'obbligo di svolgere il tirocinio professionale di sei mesi (<a href="#">art. 4 co. 6 del DM 202/2014</a>).</p>	<p>Aggiornamento specifico biennale di durata complessiva non inferiore a 40 ore da effettuarsi entro i due anni successivi dalla data di iscrizione al registro previsto dal DM 202/2014.</p>	<p style="text-align: center;">Attualmente non disponibile.</p>

TIPOLOGIA ALBO/ELENCO	TITOLI E REQUISITI DI ACCESSO	MODALITA' PRESENTAZIONE	TERMINI PRESENTAZIONE	OBBLIGO FORMATIVO DI PRIMO ACCESSO	OBBLIGO DI AGGIORNAMENTO	OFFERTA FORMATIVA VIGENTE
<p><b>Albo Consulenti Tecnici d'Ufficio e Periti Penali</b></p>	<p>Possono iscriversi i soggetti residenti o domiciliati nel comune della giurisdizione del Tribunale presso il quale ci si iscrive. I requisiti specifici per presentare l'istanza sono indicati all'art. 4 del Decreto n. 109 del 04 agosto 2023.</p>	<p>Online mediante portale del Ministero della Giustizia al link: <a href="https://alboctuelenchi.giustizia.it/gestione-albi/home">https://alboctuelenchi.giustizia.it/gestione-albi/home</a></p>	<p>Dal 1° marzo al 30 aprile e dal 1° settembre al 31 ottobre di ogni anno: presentazione nuove domande di iscrizione sul sito del Ministero della Giustizia al link <a href="https://alboctuelenchi.giustizia.it/gestione-albi/home">https://alboctuelenchi.giustizia.it/gestione-albi/home</a></p>	<p>Nessun obbligo specifico (è necessario essere in regola con gli obblighi di formazione professionale continua)</p>	<p>Nessun obbligo specifico (è necessario essere in regola con gli obblighi di formazione professionale continua)</p>	<p>-</p>
<p><b>Delegati alle vendite (Esecuzioni immobiliari)</b></p>	<p>Possono iscriversi i soggetti di cui all'art. 179- ter disp. Att. c.p.c. che dimostrino di avere una condotta morale specchiata, iscritti ai rispetti Ordini e dotati di specifica competenza tecnica nella materia dell'esecuzione forzata mediante presentazione di domanda al Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione l'aspirante risiede - comma 4 (riformulazione articolo 179 ter – riforma Cartabia)</p>	<p>Online mediante presentazione di domanda al Presidente del Tribunale di competenza</p>	<p>I termini relativi al primo popolamento sono scaduti lo scorso 30 ottobre 2023. La successiva finestra di iscrizione verrà aperta alla scadenza del triennio in corso.</p>	<p>Ai fini dell'obbligo formativo è previsto (art. 179 ter comma 5):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- avere svolto nel quinquennio precedente non meno di dieci incarichi di professionista delegato alle operazioni di vendita, senza che alcuna delega sia stata revocata in conseguenza del mancato rispetto dei termini o delle direttive stabilite dal giudice dell'esecuzione (lett. a);</li> <li>- essere in possesso del titolo di avvocato specialista in diritto dell'esecuzione forzata ai sensi del DM 144/2015 (lett. b);</li> <li>- avere partecipato in modo proficuo e continuativo a scuole o corsi di alta formazione, organizzati, anche delegando gli Ordini locali, dal Consiglio nazionale forense o dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o dal Consiglio nazionale del notariato ovvero organizzati dalle associazioni forensi specialistiche maggiormente rappresentative di cui all'articolo 35, comma 1, lettera s), della L. 247/2012, nello specifico settore della delega delle operazioni di vendita nelle esecuzioni forzate e aver superato con profitto la prova finale di esame al termine della scuola o del corso. La specifica formazione di cui alla presente lettera può essere acquisita anche mediante la partecipazione ad analoghi corsi per i quali sia previsto il superamento con profitto di una prova finale di esame, organizzati da Università pubbliche o private (lett. c).</li> </ul>	<p>Acquisizione di un numero non inferiore a 60 crediti, nel triennio successivo alla domanda, e comunque non inferiore a 15 per anno, nello specifico settore della delega delle operazioni di vendita nelle esecuzioni forzate</p>	<p>Attualmente non disponibile</p>
<p><b>Esperti Indipendenti (CCIAA)</b></p>	<p>Possono iscriversi i soggetti di cui all' art. 3 comma 3 del DL 118/2021 (ora art. 13 comma 3 del D. Lgs. 14/2019) in possesso dei requisiti ivi richiesti oltre che in possesso della specifica formazione di cui al successivo comma 4</p>	<p>Mediante presentazione di domanda al proprio ordine di appartenenza</p>	<p>Dall'entrata in vigore del DL 118/2021, al conseguimento dei requisiti richiesti dalla norma</p> <p>I termini relativi alla presentazione dell'istanza di iscrizione sono annuali e con scadenza il 15 luglio dell'anno in corso.</p>	<p>Aassolvimento dell'obbligo formativo specifico di 55 ore secondo le specifiche dettate dal DM 21.3.2023 che ha sostituito il decreto dirigenziale 28.9.2021</p>	<p>Non è previsto alcun aggiornamento specifico</p>	<p>Attualmente non disponibile</p>